schede di lettura

XVI legislatura

Disegni di legge AA.SS. nn. 1409 e 1473, in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali

novembre 2009
n. 174

servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute

ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura

Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario
Capo ufficio: ------
Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute
Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura
Capo ufficio: M. Celentano _2948

Ambiente e territorio
Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti
Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura
Reggente ufficio: A. Sanso' _3435
S. Marci _3788
S. Ruscica _5611

Politica estera e di difesa
Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP
Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata
Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica
Emanuela Catalucci _2581
Silvia Ferrari _2103
Simone Bonanni _2932
Luciana Stendardi _2928
Michela Mercuri _3481
Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica
Vladimiro Satta _2057
Letizia Formosa _2135
Anna Henrici _3696
Gianluca Polverari _3567
Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegni di legge AA.SS. nn. 1409 e 1473, in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali

novembre 2009
n. 174

a cura di: M. Bracco, S. Marci

Classificazione Teseo: Sciopero. Sciopero nei servizi pubblici. Servizi pubblici di trasporto. Controversie di lavoro. Legge delega. Autotrasporti.

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA DELL'A.S. N. 1473 7

Articolo 1
(Disciplina di delega per la revisione della normativa sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con riferimento ai settori o alle attività che incidano sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione)
Scheda di lettura 9

Articolo 2
(Revisione e potenziamento del sistema sanzionatorio di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146)
Scheda di lettura 17

Articolo 3
(Commissione per le relazioni di lavoro)
Scheda di lettura 23

Articolo 4
(Comunicazione della proclamazione di sciopero)
Scheda di lettura 29

Articolo 5
(Disposizione finale e testo unico)
Scheda di lettura 31

NOTA DI SINTESI DELL'A.S. N. 1409 33

ALLEGATI A.S. N. 1409 E A.S. N. 1473 35

SCHEDE DI LETTURA
DELL'A.S. N. 1473

Articolo 1

(Disciplina di delega per la revisione della normativa sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con riferimento ai settori o alle attività che incidano sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione)

1. Al fine di favorire il funzionamento di un libero e responsabile sistema di buone relazioni industriali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentite le parti sociali, uno o più decreti legislativi diretti a realizzare un migliore e più effettivo contemperamento tra esercizio del diritto di sciopero e il diritto alla mobilità e alla libera circolazione delle persone.

2. La delega di cui al comma 1 deve uniformarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi che valgono altresì come princìpi ispiratori per gli accordi e i codici di autoregolamentazione, ovvero nelle regolamentazioni provvisorie sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero nei settori o nelle attività che incidano sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione:

*a)*previsione della necessità di proclamazione dello sciopero da parte di organizzazioni sindacali complessivamente dotate, a livello di settore, di un grado di rappresentatività superiore al cinquanta per cento. Per le organizzazioni sindacali che non superano la soglia del cinquanta per cento, previsione dell'istituto del *referendum* preventivo obbligatorio tra i lavoratori dei settori o delle aziende interessate dallo sciopero, a condizione che le organizzazioni sindacali che indicono il *referendum* siano complessivamente dotate, a livello di settore, di un grado di rappresentatività superiore al venti per cento. In quest'ultimo caso la legittimità dello sciopero è condizionata al voto favorevole del trenta per cento dei lavoratori interessati dallo sciopero;

*b)*previsione per via contrattuale o, in assenza di accordo o contratto collettivo, nelle regolamentazioni provvisorie della dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero stesso da parte del singolo lavoratore almeno con riferimento a servizi o attività di particolare rilevanza;

*c)*previsione per via contrattuale dell'istituto dello sciopero virtuale, inteso come manifestazione di protesta con garanzia dello svolgimento della prestazione lavorativa, che può essere reso obbligatorio per determinate categorie professionali le quali, per le peculiarità della prestazione lavorativa e delle specifiche mansioni, determinino o possano determinare, in caso di astensione dal lavoro, la concreta impossibilità di erogare il servizio principale ed essenziale;

d) predisposizione di adeguate procedure per un congruo anticipo della revoca dello sciopero al fine di prevenire i pregiudizi causati dalla diffusione della notizia dello sciopero e di una più efficiente disciplina delle procedure di raffreddamento e conciliazione in ragione della specificità dei singoli settori oggetto della presente delega;

e) semplificazione delle regole relative agli intervalli minimi tra una proclamazione e la successiva anche in funzione del grado di rappresentatività dei soggetti proclamanti, nonché di una

revisione delle regole sulla concomitanza di scioperi che incidano sullo stesso bacino di utenza;
f) disciplina del fermo dei servizi di autotrasporto con specifico riferimento alle prestazioni essenziali da garantire e alla durata massima della astensione;
g) attribuzione di specifiche competenze e funzioni di natura arbitrale e conciliativa, anche obbligatorie per i conflitti collettivi, alla Commissione per le relazioni di lavoro, di seguito denominata «Commissione», di cui all'articolo 3, la quale può avvalersi, a questo specifico fine e ferma restando l'esclusione di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di strutture e personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nell'ambito delle loro competenze istituzionali;
h) migliore e più effettivo raccordo e scambio di informazioni tra la Commissione e le autorità amministrative competenti per l'adozione della ordinanza di precettazione;
i) potenziamento del coinvolgimento delle associazioni degli utenti e della corretta informazione all'utenza dei servizi essenziali anche attraverso gli strumenti e gli organi di comunicazione di massa;
l) divieto di forme di protesta o astensione dal lavoro in qualunque attività o settore produttivo che, per la durata o le modalità di attuazione, possono essere lesive del diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione.

3. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le parti sociali.

4. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per l'esercizio della delega o per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

L'**articolo 1** del presente disegno di legge reca una disciplina di delega per la revisione della normativa sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con riferimento ai settori o alle attività che incidano sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione.

Quadro della normativa sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Si ricorda che la disciplina sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali è stata introdotta, nel nostro ordinamento, dalla L. 12 giugno 1990, n. 146. L'intento generale, enunciato dalla suddetta legge[1], è quello di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la tutela dei seguenti diritti della persona, costituzionalmente riconosciuti: alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.

Le linee fondamentali della L. n. 146, nella sua versione originaria, appaiono costituite da:

- l'individuazione dei servizi pubblici essenziali, rientranti nell'àmbito di applicazione della disciplina in esame;
- la previsione dell'obbligo di preavviso, da adempiere almeno 10 giorni prima della data dell'astensione dal lavoro;
- la definizione, da parte dei contratti (o accordi) collettivi o dei regolamenti di servizio (adottati in base ad accordi con le rappresentanze del personale), delle prestazioni minime, da assicurare in caso di sciopero, e le relative modalità e procedure di erogazione del servizio;
- la formulazione di un apparato sanzionatorio per la violazione (da parte dei lavoratori, delle organizzazioni dei lavoratori o dei responsabili, amministrativi o aziendali) delle norme summenzionate in materia di preavviso e di prestazioni indispensabili;
- l'istituzione di una "Commissione di garanzia dell'attuazione della legge";
- la previsione - per l'ipotesi di "fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti" - di una procedura di conciliazione e, in caso di esito negativo di quest'ultima, la possibilità dell'adozione, da parte dell'autorità pubblica competente, di un'ordinanza (cosiddetta di precettazione)[2], sorretta da uno specifico apparato sanzionatorio, al fine di imporre adeguati livelli di funzionamento del servizio e/o il differimento dello sciopero.

La L. n. 146 è stata poi oggetto di varie novelle, in larga misura operate dalla L. 11 aprile 2000, n. 83.

Tra le principali innovazioni stabilite da quest'ultima, si ricordano:

- l'estensione dell'àmbito di applicazione della normativa anche alle situazioni di "astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o

---

[1] Cfr. l'art. 1, commi 1 e 2.

[2] L'autorità competente ad emanare le ordinanze di precettazione è rappresentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, dal prefetto (o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale).

di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità" di servizi pubblici essenziali;

- la prescrizione che i contratti (o accordi) collettivi contemplino altresì procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero (sostituibili, in ogni caso, con lo svolgimento di un tentativo di conciliazione presso determinate amministrazioni pubbliche);
- la previsione che, qualora le prestazioni indispensabili e le relative modalità e procedure non siano definite dalle fonti contrattuali[3] o - per quanto riguarda i lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori - dai codici di autoregolamentazione, oppure siano valutate inidonee dalla Commissione di garanzia, quest'ultima adotti una provvisoria regolamentazione. Tale novella ha inteso definire due problemi interpretativi, sorti in base alla versione originaria della L. n. 146, rappresentati dal carattere vincolante o meno delle proposte avanzate dalla Commissione e dalla valenza limitata o universale (concernente, cioè, anche i soggetti che non si riconoscessero nel contratto o nell'accordo) del quadro delle prestazioni indispensabili (riconosciuto idoneo dalla Commissione);
- la definizione, per le prestazioni indispensabili individuate provvisoriamente dalla Commissione, dei seguenti vincoli (fatti salvi casi particolari): il divieto di superamento del 50 per cento di quelle normalmente erogate - con esclusione, tuttavia, dal computo per le fasce orarie di erogazione piena dei servizi che occorra eventualmente garantire -; il ricorso all'impiego (tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza) di una quota strettamente necessaria di personale, non superiore ad un terzo di quello impiegato in via ordinaria;
- il riferimento ai suddetti parametri ai fini della valutazione, da parte della Commissione, dell'idoneità degli atti negoziali e di autoregolamentazione;
- una revisione dell'apparato sanzionatorio, anche al fine di estendere quest'ultimo agli obblighi introdotti dalla medesima L. n. 83;
- la legittimazione, in alcuni casi, per le associazioni degli utenti, ad agire in giudizio, anche al solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese del responsabile, della sentenza che accerti la violazione dei diritti degli utenti;
- la possibilità, per le ordinanze (dell'autorità pubblica competente alla precettazione) che differiscano l'astensione, di disporre anche l'unificazione di scioperi già proclamati;

[3] Ivi compresi i summenzionati regolamenti di servizio, adottati in base ad accordi con le rappresentanze del personale.

- l'introduzione di nuovi poteri della Commissione di garanzia, tra cui quelli di adottare: nel caso di violazioni delle disposizioni relative alle fasi che precedono l'astensione collettiva (preavviso, durata massima, esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, periodi di franchigia, rispetto degli intervalli minimi tra successivi proclamazioni, e così via), delibere che impongano la riformulazione della proclamazione in conformità alle regole e il relativo differimento; nel caso di concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi alternativi in uno stesso bacino di utenza, delibere di differimento per i promotori dell'astensione collettiva comunicata successivamente.

Contenuto del presente articolo 1

La delega di cui all'**articolo 1** - la quale, come detto, concerne esclusivamente i settori o le attività che incidano sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione - deve essere esercitata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le parti sociali e secondo la procedura di cui ai **commi 3** e **4**.

Il **comma 5** consente l'emanazione di successivi decreti legislativi integrativi e correttivi.

Le finalità generali della delega sono di "favorire il funzionamento di un libero e responsabile sistema di buone relazioni industriali" e di conseguire "un migliore e più effettivo contemperamento" tra il diritto di sciopero e il diritto alla mobilità e alla libera circolazione delle persone (**comma 1**).

I principii e criteri direttivi per l'esercizio della delega sono individuati dal **comma 2**. Fermi restando il rispetto di questi ultimi, nella definizione dei decreti legislativi si può tener conto altresì, ai sensi del successivo **articolo 5, comma 1,** degli eventuali avvisi comuni resi al Governo da parte delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I principii e criteri direttivi di cui al **comma 2** - come ivi specificato nell'**alinea** - valgono anche come principii ispiratori per gli accordi collettivi[4] e i codici di autoregolamentazione, ovvero per le regolamentazioni provvisorie (della Commissione di garanzia, la quale è ridenominata dal successivo **articolo 3** "Commissione per le relazioni di lavoro"), sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero nei settori o nelle attività che incidano sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione.

I principii e criteri direttivi sono costituiti da:

- la condizione che lo sciopero sia proclamato da parte di organizzazioni sindacali complessivamente dotate, a livello di settore, di un grado di

[4] Ivi compresi - è da ritenersi - i summenzionati regolamenti di servizio, adottati in base ad accordi con le rappresentanze del personale.

rappresentatività superiore al cinquanta per cento oppure in séguito ad un *referendum* preventivo, tra i lavoratori dei settori o delle aziende interessati, che registri la posizione favorevole all'astensione di almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto (**lettera *a)***). Tale *referendum*, inoltre, può essere indetto solo da organizzazioni sindacali complessivamente dotate, a livello di settore, di un grado di rappresentatività superiore al venti per cento;

- la previsione, da parte degli accordi o contratti collettivi[5] o delle suddette regolamentazioni provvisorie della Commissione, che - "almeno con riferimento a servizi o attività di particolare rilevanza" - il singolo lavoratore esegua, ai fini della legittimità della partecipazione all'astensione, una dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero (**lettera *b)***);
- la possibilità che l'istituto dello sciopero virtuale, come disciplinato dagli accordi o contratti collettivi, sia reso obbligatorio "per determinate categorie professionali le quali, per le peculiarità della prestazione lavorativa e delle specifiche mansioni, determinino o possano determinare, in caso di astensione dal lavoro, la concreta impossibilità di erogare il servizio principale ed essenziale" (**lettera *c)***). La forma di sciopero virtuale consiste in una manifestazione di protesta che garantisca lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- la definizione di procedure per un congruo anticipo della revoca dello sciopero, al fine di prevenire i pregiudizi causati dalla diffusione della notizia dell'astensione, e l'adozione di una più efficiente disciplina delle procedure di raffreddamento e conciliazione, in ragione della specificità dei singoli settori oggetto della presente delega (**lettera *d)***);
- la semplificazione delle regole relative agli intervalli minimi tra una proclamazione (di sciopero) e la successiva, anche in funzione del grado di rappresentatività dei soggetti proclamanti, nonché una revisione delle prescrizioni sulla concomitanza di scioperi che incidano sullo stesso bacino di utenza (**lettera *e)***);
- la definizione di una disciplina specifica per il fermo dei servizi di autotrasporto, con specifico riferimento alle prestazioni essenziali da garantire e alla durata massima dell'astensione (**lettera *f)***);
- l'attribuzione di competenze e funzioni di natura arbitrale e conciliativa, anche obbligatorie per i "conflitti collettivi", alla suddetta Commissione, con la possibilità, per quest'ultima, di avvalersi a tal fine di strutture e personale (secondo le relative competenze istituzionali) del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con esclusione di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica (**lettera**

[5] Ivi compresi - è da ritenersi - i summenzionati regolamenti di servizio, adottati in base ad accordi con le rappresentanze del personale.

g)). *Occorre forse valutare se la nozione di "conflitti collettivi" sia sufficientemente chiara e circoscritta*;

- la definizione di un migliore e più effettivo raccordo tra la Commissione e le autorità pubbliche competenti per l'adozione dell'ordinanza di precettazione[6] (**lettera *h)***);
- il "potenziamento del coinvolgimento delle associazioni degli utenti e della corretta informazione all'utenza dei servizi essenziali", anche attraverso gli strumenti e gli organi di comunicazione (**lettera *i)***);
- il divieto di forme di protesta o astensione dal lavoro, in qualsiasi attività o settore produttivo, che, per la durata o le modalità di attuazione, possano essere lesive del diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione (**lettera *l)***).

[6] Come già ricordato, l'autorità competente ad emanare le ordinanze di precettazione è rappresentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, dal prefetto (o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale).

Articolo 2

(Revisione e potenziamento del sistema sanzionatorio di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le medesime modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1, uno o più decreti legislativi diretti a rivedere e aggiornare il regime sanzionatorio, per tutti i servizi pubblici essenziali, nel caso di violazione delle regole sul conflitto da parte dei promotori del conflitto, delle aziende che tengono comportamenti sleali e dei singoli lavoratori con specifico riferimento al fenomeno degli scioperi spontanei, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)*aggiornamento e rivalutazione della entità economica delle sanzioni nei confronti delle imprese o amministrazioni che erogano i servizi e delle organizzazioni sindacali proclamanti, in considerazione della gravità della violazione e della eventuale recidiva, della violazione dell'invito della Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere *c), d), e)* e *h),* della legge 12 giugno 1990, n.146, nonché della gravità degli effetti dello sciopero irregolare o spontaneo sul servizio pubblico;

*b)*previsione di illeciti amministrativi con riferimento alle condotte dei lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle norme di legge o di accordo o contratto collettivo, in alternativa alle condotte sanzionate disciplinarmente di cui all'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n.146, e successive modificazioni, da sanzionare, con riguardo alla gravità della infrazione, alle motivazioni e alle modalità della astensione, con il pagamento di una somma di denaro da un minimo di 500 euro a un massimo di 5.000 euro;

*c)*estensione delle sanzioni previste dalla legge n.146 del 1990 alle violazioni di cui al all'articolo 1, comma 1, lettera *l),* della presente legge, anche se realizzate da soggetti che operano in settori diversi dai servizi pubblici essenziali;

d) affidamento alla Commissione della competenza ad irrogare le sanzioni di cui alle lettere *a), b)* e *c);*

e) riscossione mediante ruolo delle sanzioni pecuniarie amministrative.

L'**articolo 2** delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi diretti a rivedere e aggiornare il regime sanzionatorio, per tutti i servizi pubblici essenziali, nel caso di violazione delle regole sul conflitto da parte dei promotori del conflitto, delle aziende che tengono comportamenti sleali e dei singoli lavoratori "*con specifico riferimento al fenomeno degli scioperi spontanei*".

La delega in questione riguarda dunque tutti i servizi pubblici essenziali e non solo i settori o le attività che incidono sul diritti alla mobilità e alla libertà di circolazione, come previsto invece dal titolo del disegno di legge in esame.

La relazione illustrativa afferma che l'apparato sanzionatorio attuale appare inadeguato sotto il profilo dell'entità (e delle modalità di applicazione) delle sanzioni pecuniarie/amministrative da irrogare, nonché lacunoso nella parte in cui non prevede la esplicita riconduzione all'interno del modello legislativo dei fenomeni di sciopero cosiddetti "selvaggi" indetti e proclamati da coalizioni spontanee di lavoratori in totale spregio delle norme di legge e accordo collettivo.

L'attuale quadro sanzionatorio per le violazioni delle regole sul conflitto

Attualmente, il quadro sanzionatorio è contenuto negli artt. 4 e 9 della legge 146/1990, come modificato dalla legge 83/2000.

Per quanto riguarda i **lavoratori**, le condotte sanzionabili ai sensi dell'art. 4 sono le seguenti:

- astensione dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell'art. 2 della medesima legge 146/1990, ovvero
- mancata prestazione della propria consueta attività, a fronte di una richiesta dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo art. 2.

A tali condotte è ricollegata l'irrogazione di sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione (con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso).

In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è versato dal datore di lavoro all'INPS, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

Nei confronti delle **organizzazioni dei lavoratori** che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2:

- sono sospesi i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico;
- può essere disposta l'esclusione dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento.

I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'INPS, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

I **dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici** di cui all'art. 1, comma 1, che non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'art. 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi di cui allo stesso art. 2,

comma 2, o dalla regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente l'informazione agli utenti di cui all'art. 2, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti.

Alla medesima sanzione sono soggetti le **associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori**, **in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori**, che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'art. 2-*bis*, o della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di violazione dell'art. 2, comma 3.

Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.

Qualora le sanzioni non risultino applicabili, perché le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefìci di ordine patrimoniale suddetti (permessi sindacali retribuiti o contributi mediante trattenuta) o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.

Tutte le sanzioni previste dall'art. 4 della legge 146/1990 sono raddoppiate nel massimo se l'astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h).

Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse o di propria iniziativa, la Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni e delle imprese interessate, ovvero delle associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui agli art. 2 e 2-*bis*.

L'apertura del procedimento viene notificata alle parti, che hanno 30 giorni per presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite. Decorso tale termine e comunque non oltre 60 giorni dall'apertura del procedimento, la Commissione formula la propria valutazione e, se valuta negativamente il comportamento, tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni, indicando il termine entro il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza che dell'avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione di garanzia nei trenta giorni successivi, cura la notifica della delibera alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente.

I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti degli enti e delle imprese che:

- nel termine indicato per l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia non applichino le sanzioni, ovvero
- non forniscano nei successivi 30 giorni le informazioni di cui all'art. 2, comma 6,

sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000 per ogni giorno di ritardo ingiustificato.

La sanzione amministrativa pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia tenuto conto della gravità della violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro, competente per territorio.

L'art. 9 della legge 146/1990 reca le sanzioni per il caso di inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori delle disposizioni contenute nell'ordinanza di precettazione. Tale inosservanza è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 516. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582 a euro 25.822 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorità che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.

I preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico, ai sensi dell'art. 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno.

Nel dare attuazione alla delega di cui all'articolo in esame, il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi.

Per quanto riguarda le **imprese o amministrazioni** che erogano i servizi e le **organizzazioni sindacali** proclamanti, la **lettera *a)*** prevede l'aggiornamento e la rivalutazione della entità economica delle sanzioni.

Dovranno essere presi in considerazione i seguenti elementi:

- gravità della violazione;
- eventuale recidiva;
- violazione dell’invito della Commissione ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettere c), d), e) e h), della legge 146/1990;

- gravità degli effetti dello sciopero irregolare o spontaneo sul servizio pubblico.

Per quanto riguarda invece i **lavoratori** che si astengono dal lavoro in violazione delle norme di legge o di accordo o contratto collettivo, la **lettera *b)*** richiede al Governo di prevedere illeciti amministrativi, in alternativa alle condotte sanzionate disciplinarmente di cui all'art. 4 della legge 146/1990.

La sanzione consisterà nel pagamento di una somma di denaro da un minimo di 500 euro a un massimo di 5.000 euro, tenuto conto della gravità della infrazione, delle motivazioni e delle modalità dell'astensione.

La **lettera *c)*** prevede l'estensione delle sanzioni previste dalla legge 146/1990 alle violazioni di cui all'art. 1, comma 1 [*recte*: comma 2], lettera *l)*, del provvedimento in esame (ossia violazione del divieto di forme di protesta o astensione dal lavoro in qualunque attività o settore produttivo che, per la durata o le modalità di attuazione, possono essere lesive del diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione), anche se realizzate da soggetti che operano in settori diversi dai servizi pubblici essenziali.

La **lettera *d)*** prevede l'affidamento alla Commissione per le relazioni di lavoro (ossia alla Commissione di garanzia, come ridenominata dall'art. 3 del disegno di legge in esame) della competenza ad irrogare le sanzioni di cui alle lettere precedenti.

Ai sensi della **lettera *e)***, la riscossione delle sanzioni pecuniarie amministrative dovrà avvenire mediante ruolo

Le modalità di adozione dei decreti attuativi sono le stesse di quelle previste dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 del disegno di legge in esame, per la delega in esso contenuta.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del disegno di legge, nell'esercizio della delega in questione (così come di quella di cui all'art. 1), il Governo può tenere conto, nel rispetto dei princìpi di cui al provvedimento in esame, degli eventuali avvisi comuni resi al Governo da parte delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Articolo 3
(Commissione per le relazioni di lavoro)

1. La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge di regolamentazione del diritto di sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 12 giugno 1990, n.146, e successive modificazioni, è denominata: «Commissione per le relazioni di lavoro».

2. Al fine di contribuire a migliorare il funzionamento e l'effettività del sistema di relazioni industriali e prevenire le forme esasperate di conflitto sulle tematiche del lavoro, la Commissione ha il compito, oltre a quanto già previsto dalla attuale legislazione e in funzione delle modifiche che si renderanno necessarie per l'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2, di verificare l'incidenza e l'effettivo grado di partecipazione agli scioperi nei servizi pubblici essenziali anche al fine di fornire al Governo, alle parti sociali e agli utenti dei servizi un periodico monitoraggio sull'andamento dei conflitti, sul loro reale impatto sui servizi essenziali e, in questa prospettiva, sulla rappresentatività degli attori sociali tale da garantire trasparenza e simmetria informativa nelle relazioni industriali.

3. Nel valutare il grado di rappresentatività dei soggetti proclamanti, anche ai fini di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 2, la Commissione utilizza, là dove presenti, indici e criteri elaborati dalle parti sociali ivi compresa la certificazione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) dei dati di iscrizione sindacale. Nel settore pubblico resta ferma la disciplina vigente in materia di rappresentatività sindacale.

4. La Commissione è composta da un numero massimo di cinque membri scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti di relazioni industriali, nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Commissione si avvale, oltre che dei soggetti previsti dall'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n.146, e successive modificazioni, delle strutture centrali e periferiche del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nell'ambito dei loro compiti istituzionali. Per il funzionamento della Commissione è istituita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, una dotazione organica della Commissione di 17 unità di personale, di cui 7 di area C, 9 di area B e 1 di area A, con attribuzione del trattamento giuridico ed economico previsto per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. Conseguentemente, il contingente massimo di personale comandato o fuori ruolo di cui al citato articolo 12 della legge n.146 del 1990, e successive modificazioni, è ridotto a 17 unità. In detta dotazione organica è inquadrato il personale di area non dirigenziale, in comando presso la Commissione di cui al citato articolo 12 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, alla data del 27 febbraio 2009, che opta per il trasferimento nei ruoli della Commissione, con corrispondente riduzione della dotazione organica delle amministrazioni di provenienza.

5. Le disposizioni di cui al presente

articolo si applicano dalla data di scadenza del mandato dei commissari della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge, di cui al più volte citato articolo 12 della legge n. 146 del 1990, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'**articolo 3**, **comma 1**, cambia la denominazione della Commissione di garanzia da "*Commissione di garanzia dell'attuazione della legge di regolamentazione del diritto di sciopero nell'ambito dei servizi pubblici*" in "*Commissione per le relazioni di lavoro*".

Si ricorda che la Commissione è stata istituita dall'art. 12, comma 1, della legge 146/1990, modificato dall'art. 9 della legge 83/2000, al fine di valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati.

Ai sensi dell'art 12, comma 2, legge 146/1990 la Commissione si compone attualmente di 9 membri, designati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica, scelti tra esperti tra in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali.

La Commissione può avvalersi di consulenti esterni, competenti nell'organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto o che si siano particolarmente distinti nella tutela degli utenti, nonché di personale delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo.

La Commissione si avvale di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi provvedimenti. La Commissione individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi nel limite massimo di 30 unità.

Il personale in servizio presso la Commissione in posizione di comando o fuori ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Allo stesso personale spettano un'indennità nella misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché gli altri trattamenti economici accessori previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il **comma 2** attribuisce alla Commissione un nuovo compito: quello di verificare l'incidenza e l'effettivo grado di partecipazione agli scioperi nei servizi pubblici essenziali anche al fine di fornire al Governo, alle parti sociali e agli utenti dei servizi un periodico monitoraggio sull'andamento dei conflitti, sul loro reale impatto sui servizi essenziali e, in questa prospettiva, sulla rappresentatività degli attori sociali tale da garantire trasparenza e simmetria informativa nelle relazioni industriali.

Tale nuovo compito va ad aggiungersi a quelli già svolti attualmente dalla Commissione.

Si ricorda che la legge 146/1990 riconosce alla Commissione una pluralità di poteri (decisori, interpretativi, ispettivi, di controllo e sanzionatori).

La Commissione:

- adotta con propria delibera la regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di contemperamento, previa valutazione di inidoneità della regolamentazione delle suddette procedure al fine di garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, nonché in caso di valutazione di mancato accordo tra le parti interessate. (art. 13, comma 1, lett. *a)*);
- provvede in via suppletiva all'adozione dei codici di autoregolamentazione per la garanzia del contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero e la tutela dei diritti fondamentali in caso di mancanza o di inidoneità di questi. (art. 13, comma 1, lett. *a)*);
- emette un proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o dei codici di autoregolamentazione (art. 13, comma 1, lett. *b)*), nonché, su congiunta richiesta delle parti può emanare un lodo sul merito della controversia;
- acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle pubbliche amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalle imprese, nonché dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali. Può avvalersi, altresì, delle attività del CNEL, nonché di quelle degli Osservatori del mercato del lavoro e dell'Osservatorio del pubblico impiego (art. 12, comma 4);
- può assumere informazioni e convocare apposite audizioni per la verifica dei tentativi di conciliazione e di composizione di una controversia (art. 13, comma 1, lett. *c)*);
- indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all'esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva (art. 13, comma 1, lett. *d)*);
- rileva l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate da soggetti sindacali diversi (art. 13, comma 1, lett. *e)*);
- segnala all'autorità competente le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati e formula proposte in ordine alle misure da adottare per prevenire il predetto pregiudizio (art. 13, comma 1, lett. *f)*);
- assume informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici di servizi di cui all'art. 1, che sono tenute a fornirle nel termine loro indicato, circa l'applicazione delle delibere sulle sanzioni ai sensi dell'art. 4, circa gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati (art. 13, comma 1, lett. *g)*);
- nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire dalle medesime amministrazioni e imprese, e dalle altre parti interessate, i termini economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate, per accertare le cause di insorgenza dei conflitti, ai sensi dell'art. 2, comma 6, e gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti (art. 13, comma 1, lett. *g)*);
- può acquisire dall'INPS, che deve fornirli entro 30 giorni dalla richiesta, dati analitici relativamente alla devoluzione dei contributi sindacali per effetto dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4 (art. 13, comma 1, lett. *g)*);
- valuta, con la procedura prevista dall'art. 4, comma 4-*quater*, il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi che derivano

dalla presente legge, degli accordi o contratti collettivi sulle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure di contemperamento, o dei codici di autoregolamentazione, di cui agli artt. 2, commi 1 e 2, e 2-*bis*, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni previste dall'art. 4 e, per quanto disposto dal comma 1 dell'art. 4, prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari (art.13, comma 1, lett. *i)*);

- può invitare i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro al fine di favorire un ulteriore tentativo di mediazione (art. 13, comma 1, lett. *c)*);
- può invitare, con apposita delibera, i soggetti interessati a riformulare la proclamazione in conformità alla legge e agli accordi o codici di autoregolamentazione differendo l'astensione dal lavoro ad altra data (art. 13, comma 1, lett. *d)*);
- può invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata successivamente in ordine di tempo a differire l'astensione collettiva ad altra data (art. 13, comma 1, lett. *e)*);
- se rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi di cui all'art. 1 in evidente violazione della presente legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso, invita, con apposita delibera, le amministrazioni o le imprese predette a desistere dal comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti collettivi (art. 13, comma 1, lett. *h)*);
- in caso di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori su clausole specifiche concernenti l'individuazione o le modalità di effettuazione delle prestazioni indispensabili ai fini della tutela del diritto alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione ai sensi dell'art. 1, la Commissione, previa valutazione di idoneità delle suddette clausole, indice tra i lavoratori interessati una consultazione sulle clausole cui si riferisce il dissenso, indicandone le modalità di svolgimento. Qualora a seguito della consultazione, il dissenso tra le organizzazioni sindacali persista ovvero essa valuti inadeguate le misure individuate nel contratto od accordo eventualmente stipulato, la Commissione formula una propria proposta (art. 14).

Ai sensi del **comma 3**, nel valutare il grado di rappresentatività dei soggetti proclamanti, anche ai fini di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'art. 2 [*recte*: art. 1] del disegno di legge in esame, la Commissione utilizza, là dove presenti, indici e criteri elaborati dalle parti sociali ivi compresa la certificazione all'INPS dei dati di iscrizione sindacale.

Nel settore pubblico resta ferma la disciplina vigente in materia di rappresentatività sindacale.

Il **comma 4** riorganizza la Commissione:

- riducendo i suoi membri da 9 a 5, che dovranno essere tutti esperti in materia di relazioni industriali (mentre attualmente è consentita la nomina anche di esperti in materia di diritto costituzionale e diritto del lavoro);
- prevedendo che essa possa avvalersi per l'esercizio delle proprie funzioni, delle strutture centrali e periferiche del Ministero del lavoro, della salute e delle

politiche sociali, nell'ambito dei loro compiti istituzionali (in aggiunta ai soggetti previsti dall'art. 12 della legge 146/1990, v. *supra*);

- istituendo, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, una dotazione organica della Commissione di 17 unità di personale, di cui 7 di area C, 9 di area B e 1 di area A, con attribuzione del trattamento giuridico ed economico previsto per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. Conseguentemente, il contingente massimo di personale comandato o fuori ruolo di cui all'art. 12 della legge 146/1990 (v. *supra*) è ridotto a 17 unità. In detta dotazione organica è inquadrato il personale di area non dirigenziale, in comando presso la Commissione alla data del 27 febbraio 2009, che opta per il trasferimento nei ruoli della Commissione, con corrispondente riduzione della dotazione organica delle amministrazioni di provenienza.

Ai sensi del **comma 5**, le disposizioni di cui all'articolo in esame si applicano dalla data di scadenza del mandato dei membri della Commissione in carica alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Si ricorda che alcuni principi e criteri direttivi per la delega di cui all'art. 1 del disegno di legge in esame menzionano la Commissione.

In particolare, ai sensi del comma 2, lettera *g)*, di tale articolo, il Governo dovrà attribuire specifiche competenze e funzioni di natura arbitrale e conciliativa, anche obbligatorie per i conflitti collettivi, alla Commissione, la quale può avvalersi, a questo specifico fine e ferma restando l'esclusione di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di strutture e personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nell'ambito delle loro competenze istituzionali.

Ai sensi della successiva lettera *h)*, il Governo dovrà realizzare un migliore e più effettivo raccordo e scambio di informazioni tra la Commissione e le autorità amministrative competenti per l'adozione della ordinanza di precettazione.

Articolo 4
(Comunicazione della proclamazione di sciopero)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n.146, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere data alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, nonché alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12.».

L'**articolo 4** - novellando l'art. 2, comma 1, ultimo periodo, della L. 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni - riformula la disciplina sui soggetti destinatari della comunicazione della proclamazione di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

La novella richiede che la comunicazione sia eseguita in via diretta anche nei confronti della Commissione di garanzia (ridenominata dal precedente **articolo 3** "Commissione per le relazioni di lavoro"), mentre la norma attuale contempla come soggetti destinatari soltanto le amministrazioni o imprese che erogano il servizio e l'apposito ufficio costituito presso l'autorità pubblica competente ad emanare le ordinanze cosiddette di precettazione (di cui all'art. 8 della L. n. 146, e successive modificazioni)[7], ufficio che, a sua volta, cura l'immediata trasmissione alla Commissione suddetta.

[7] L'autorità competente ad emanare le ordinanze di precettazione è rappresentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, dal prefetto (o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale).

Articolo 5
(Disposizione finale e testo unico)

1. Nell'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2, il Governo può tenere conto, nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge, degli eventuali avvisi comuni resi al Governo da parte delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Coerentemente agli obiettivi e ai criteri di delega di cui alla presente legge, il Governo è altresì delegato ad apportare all'ordinamento vigente ogni ulteriore modifica e integrazione, con la possibilità di redigere, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le medesime modalità previste dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1, un testo unico delle disposizioni in materia di diritto di sciopero. Dall'emanazione del testo unico non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 1** dell'**articolo 5** prevede che, nell'esercizio delle deleghe di cui ai precedenti **articoli 1 e 2**, si possa tener conto, fermi restando i principii stabiliti nei medesimi articoli, anche degli eventuali avvisi comuni resi al Governo da parte delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il **comma 2** reca un'ulteriore delega, concernente l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di diritto di sciopero e la definizione di eventuali modifiche ed integrazioni normative, sempre che coerenti con gli "obiettivi" e i "criteri" delle altre discipline di delega suddette. Il termine per l'adozione del testo unico è stabilito in due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Per le modalità procedurali (e la possibilità di emanare successivi decreti legislativi, integrativi e correttivi del testo unico), la norma fa rinvio ai **commi 3, 4 e 5** del precedente **articolo 1**.

Dall'adozione del testo unico non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riguardo alla formulazione letterale del presente comma 2, sembrerebbe opportuno esplicitare:

- *che il diritto di sciopero oggetto del testo unico sia esclusivamente quello inerente ai servizi pubblici essenziali;*
- *se le eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni alla disciplina vigente possano essere adottate solo in sede di testo unico - oltre che nell'àmbito (e, quindi, entro i termini temporali più brevi) dei decreti legislativi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 -.*

NOTA DI SINTESI DELL'A.S. N. 1409

Il disegno di legge A.S. n. 1409 introduce una nuova normativa sugli scioperi che incidano sui servizi di trasporto pubblico (ivi compresi i servizi di manutenzione ordinaria o straordinaria di impianti di ascensori). Dall'àmbito di applicazione sono escluse le forme di protesta (come lo sciopero virtuale[8]) diverse dalle astensioni dal lavoro.

La disciplina proposta si applica fino all'adozione di un accordo collettivo di regolamentazione, giudicato idoneo dalla Commissione di garanzia[9] (**articolo 1, comma 5**).

Gli **articoli 2 e 3** disciplinano le condizioni per la legittimità della proclamazione dello sciopero, rispettivamente, a livello aziendale o sovraziendale, nei settori summenzionati.

Le condizioni sono, per ambedue i livelli, rappresentate da un *referendum* tra i dipendenti che abbia registrato una maggioranza di voti favorevoli allo sciopero (rispetto al totale dei voti espressi) oppure dalla proclamazione da parte di una o più organizzazioni sindacali che abbiano conseguito, nella più recente elezione di rappresentanti sindacali (purché tenutasi entro i tre anni precedenti la proclamazione), complessivamente la maggioranza dei voti espressi (nelle aziende o unità produttive interessate).

Il **comma 1** dell'**articolo 4** pone il principio della proroga degli eventuali abbonamenti degli utenti, per un numero di giorni pari a quelli in cui si sia verificata, per un durata complessiva superiore a quattro ore nel corso della giornata, la riduzione della funzionalità del servizio in misura superiore al cinquanta per cento.

Il successivo **comma 2** dispone che, qualora lo sciopero riguardi imprese di trasporto sovvenzionate mediante contributi pubblici, questi ultimi siano ridotti (anche, se necessario, mediante restituzione delle somme già attribuite) in proporzione al periodo in cui la funzionalità del servizio di trasporto abbia subìto una riduzione superiore al cinquanta per cento.

---

[8] La forma di sciopero virtuale consiste in una manifestazione di protesta che garantisca lo svolgimento della prestazione lavorativa.

[9] In materia, cfr. *supra* le schede di lettura degli articoli 1 e 3 dell'A.S. n. 1473.

ALLEGATI A.S. N. 1409 E A.S. N. 1473

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 1409

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ICHINO, D'ALIA, BIANCO, BONINO, CECCANTI, CINTOLA, FOLLINI, FOSSON, GALPERTI, Mariapia GARAVAGLIA, MAZZUCONI, MORANDO, NEGRI, PERDUCA, PINOTTI, PINZGER, PORETTI, RUSCONI, RUTELLI, SANGALLI, THALER AUSSERHOFER, TONINI e VIMERCATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2009

Disposizioni per la regolazione del conflitto sindacale nel settore dei trasporti pubblici

TIPOGRAFIA DEL SENATO (490)

ONOREVOLI SENATORI. – «L'impronta con la quale il diritto di sciopero rinasce nella legislazione italiana, dopo tanti anni di divieto, la solennità con la quale rinasce è tale, il senso di misura e il senso di fiducia sono tali, che noi possiamo augurarci che questo senso di misura e di fiducia presieda all'esercizio del diritto di sciopero negli anni futuri» (Atti dell'Assemblea Costituente, seduta pomeridiana del 12 maggio 1947, vol. II, pagine 1655-1656): sono le parole di un padre del movimento sindacale italiano da poco tempo scomparso. Vittorio Foa, al cui ricordo intendiamo dedicare, con gratitudine e commozione, questa nostra iniziativa legislativa. Essa nasce dalla constatazione che nell'ultimo quarto di secolo, nel settore cruciale dei trasporti pubblici, quella concezione dello sciopero come strumento di lotta cui fare ricorso con grande misura e parsimonia, soprattutto quando sono in gioco gli interessi dell'intera collettività, è andata perduta in una parte non secondaria del movimento sindacale.

Negli anni Ottanta e Novanta è accaduto che il ricorso molto cauto e sorvegliato allo sciopero da parte di CGIL, CISL e UIL nei trasporti ha favorito la proliferazione di sindacati disposti a fare un uso molto aggressivo e spregiudicato di questo strumento di lotta, i quali hanno così acquisito di fatto, in questo settore, nonostante il loro scarso radicamento associativo nei rispettivi settori e le loro modeste dimensioni organizzative, un forte potere di interdizione. È diventato, inoltre, frequentissimo l'uso dello sciopero come strumento per misurare il consenso raccolto da una coalizione in contrapposizione con una o più altre. Soprattutto dove il servizio di trasporto pubblico è gestito in regime di sostanziale monopolio, è venuta affermandosi una vera e propria cultura dello sciopero come *routine*: si considera normale che il servizio venga interrotto una o persino due volte al mese (questo è quanto accade da molti anni, per esempio, nel settore dei trasporti pubblici municipali e in quello del trasporto aereo). Sul piano delle relazioni industriali chi ne ha sofferto il danno più grave sono i sindacati più responsabili, che, praticando la moderazione nell'esercizio di questo diritto, sono stati per così dire «messi nell'angolo» da sindacati autonomi, minoritari ma più aggressivi e sovente del tutto indifferenti alla sproporzione tra il danno causato alla cittadinanza e la posta in gioco nella specifica controversia; salvo poi – come nel recente caso di Alitalia – essere questi medesimi sindacati autonomi a loro volta messi nell'angolo da un comitato spontaneo ancora più aggressivo di loro. In questo settore il sistema di relazioni sindacali appare sempre più incapace di produrre accordo e cooperazione tra le parti: i contratti vengono rinnovati con ritardi di anni; e anche tra un rinnovo contrattuale e l'altro si sciopera per i motivi più disparati, talora anche per motivi occulti, mascherati sotto vari pretesti, noti solo agli addetti ai lavori. Sovente, in questo settore, lo sciopero è utilizzato dalle organizzazioni sindacali minoritarie allo scopo precipuo di acquistare visibilità, o in funzione di interdizione rispetto alle scelte negoziali compiute dai sindacati maggiori.

La legge 12 giugno 1990 n. 146, modificata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83, che per la tutela degli interessi degli utenti pone regole precise e sanzioni a carico di chi le viola, ha prodotto effetti apprezzabili nella generalità dei settori dei servizi pubblici: soltanto in quello dei trasporti questo dispositivo si rivela insufficiente ad arginare una conflittualità talora esasperata.

Per uscire da questa situazione riteniamo necessario, per un verso, attivare la possibilità di forme di lotta sindacale nuove, altrettanto se non più incisive rispetto allo sciopero tradizionale, ma prive delle esternalità negative di quest'ultimo, cioè dei suoi effetti dannosi per gli interessi degli utenti e della collettività: per questo il 30 ottobre scorso abbiamo presentato il disegno di legge atto Senato n. 1170 in materia di sciopero virtuale. Per altro verso, riteniamo necessario che nel settore dei trasporti (il solo dove il problema si pone in maniera particolarmente grave) si attivino forme di democrazia sindacale drasticamente alternative rispetto all'utilizzazione dello sciopero come strumento di concorrenza tra organizzazioni sindacali, o come strumento mediante il quale una minoranza può di fatto paralizzare le scelte sindacali della maggioranza dei lavoratori di una azienda o di un settore. Questo è l'intendimento del disegno di legge qui presentato, che si giustifica come intervento sussidiario, in una situazione nella quale il sistema delle relazioni industriali appare incapace di uscire dall'*impasse* con le sole risorse negoziali proprie. Il testo è formulato in modo da consentire – e anzi stimolare – l'auspicato recupero da parte del sistema negoziale delle proprie prerogative in questo campo.

L'articolo 1 delimita il campo di applicazione della nuova disciplina. Nel comma 5 la funzione sussidiaria dell'intervento legislativo è sancita da una disposizione che prevede l'automatica sostituzione della disciplina collettiva a quella legislativa, là dove sulla stessa materia si verifichi un accordo tra imprese e sindacati ratificato dalla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

L'articolo 2 disciplina la proclamazione dello sciopero riferito ai dipendenti di una singola azienda, ponendo in proposito due requisiti tra loro alternativi:

a) la rappresentatività maggioritaria, in seno all'azienda stessa, del sindacato o della coalizione sindacale stipulante, oppure:

b) il voto favorevole allo sciopero espresso, mediante un apposito *referendum*, dalla maggioranza dei lavoratori interessati. Il requisito di cui alla lettera *a)* presuppone, per poter essere soddisfatto, che nell'azienda o unità produttiva sia in vigore un sistema di elezione delle rappresentanze sindacali che veda coinvolta la generalità dei lavoratori, e che una consultazione elettorale si sia svolta entro l'ultimo triennio. In difetto del requisito di cui alla lettera *a)*, qualsiasi associazione sindacale – anche quella che nell'ultima elezione delle rappresentanze sindacali sia risultata minoritaria – può attivare il *referendum* per ottenere il sostegno alla proclamazione dello sciopero della maggioranza dei lavoratori. Quest'ultimo requisito per la proclamazione dello sciopero è da tempo previsto negli ordinamenti tedesco (dove il previo esperimento di una procedura volta a certificare la volontà concorde dei vertici del sindacato e della base – *Urabstimmung* – per la proclamazione dello sciopero è previsto dagli statuti dei sindacati maggiori ed è considerato dalla giurisprudenza come un requisito di correttezza dell'azione di lotta: vedi in proposito, nella letteratura giuslavoristica italiana, G. C. Perone, *L'azione sindacale negli Stati membri dell'Unione Europea,* Roma, *La Sapienza editrice,* 1995, pag. 242-243), in quello britannico (dove il requisito della previa approvazione referendaria – *ballot* – dello sciopero è stato posto originariamente dal *Trade Union Act* del 1984, poi ribadito nella *Trade Union Reform and Enployment Rights Act* del 1993, che ha regolato in modo più preciso la procedura di

proclamazione; l'adesione del singolo lavoratore a uno sciopero non approvato mediante il *ballot* è pacificamente considerata come inadempimento contrattuale sanzionabile sul piano disciplinare), in quello spagnolo (dove il *real decreto ley* n. 17 del 4 marzo 1977 subordina la legittimità dello sciopero all'approvazione da parte della maggioranza dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti), e in quello greco (dove la legge n. 330/1976, articolo 34, prevede che la proclamazione dello sciopero sia approvata dall'assemblea degli aderenti al sindacato a scrutinio segreto).

L'articolo 3, infine, disciplina la proclamazione dello sciopero riferito a un ambito sovraaziendale: la regola di democrazia sindacale che viene introdotta è la stessa delineata nell'articolo 2, la quale però qui pone qualche problema applicativo in più. È realisticamente prevedibile che il requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, possa configurarsi soltanto in settori di piccole dimensioni, oppure in settori nei quali la pratica dell'elezione delle rappresentanze sindacali sia diffusa in tutte le aziende che ne fanno parte: in tal caso pare opportuno affidare alla citata Commissione di garanzia, la funzione di raccogliere i risultati e di controllare la correttezza del procedimento, e alle competenti Direzioni provinciali del lavoro la funzione di dirimere le eventuali controversie che sorgessero in proposito nelle singole sedi aziendali.

La soluzione proposta presenta il vantaggio della snellezza e leggerezza dell'intervento legislativo, non certo quello della perfezione del meccanismo di misurazione della rappresentatività delle associazioni sindacali. Ma occorre non dimenticare, a questo proposito, che l'intervento legislativo – come si è già sottolineato – si propone di svolgere una funzione puramente sussidiaria e non certo una funzione permanentemente sostitutiva dell'autonomia collettiva in questa materia.

L'articolo 4 contiene due disposizioni volte a evitare un arricchimento indebito dei gestori di servizi di trasporto nei periodi di sciopero, rispettivamente ai danni degli utenti in abbonamento e degli enti pubblici erogatori di contributi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Campo di applicazione)

1. La presente legge si applica alle imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico aereo, marittimo, ferroviario o su strada, urbano e interurbano, nonché ai servizi di manutenzione ordinaria o straordinaria di impianti di ascensori.

2. La presente legge si applica, altresì, alle imprese che svolgono servizi peculiarmente indispensabili per lo svolgimento delle attività di trasporto pubblico, quali servizi di assistenza al volo, servizi portuali e aeroportuali, servizi di assistenza ai viaggiatori sui mezzi di trasporto o nelle stazioni ferroviarie, porti o aeroporti.

3. La presente legge si applica alle imprese che svolgono attività diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2 soltanto in riferimento agli scioperi riguardanti il personale addetto ai servizi di cui ai medesimi commi 1 e 2.

4. La presente legge non si applica alla proclamazione di forme di lotta sindacale diverse dall'astensione collettiva dal lavoro e in particolare allo sciopero virtuale.

5. Le disposizioni della presente legge cessano di applicarsi in presenza di un accordo collettivo ratificato dalla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Proclamazione dello sciopero aziendale)

1. Ferma restando la disciplina generale dello sciopero nei servizi pubblici essenziali,

nei servizi del trasporto pubblico di cui all'articolo 1, comma 1, lo sciopero aziendale, anche se limitato a una parte del personale dipendente dall'impresa, può essere proclamato:

a) da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, nella più recente elezione di rappresentanti sindacali, estesa all'intera azienda o alla singola unità produttiva, tenutasi nel corso dei tre anni precedenti la proclamazione dello sciopero, abbia conseguito complessivamente più di metà dei voti espressi;

b) da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che abbia promosso tra i dipendenti dell'intera azienda o della singola unità produttiva un *referendum* preventivo avente come oggetto la proclamazione dello sciopero, a condizione che i voti favorevoli alla proclamazione dello sciopero medesimo siano stati complessivamente superiore alla metà dei voti espressi.

2. Per unità produttiva ai sensi del comma 1 del presente articolo, si intende quella definita dall'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

3. Il *referendum* di cui al comma 1, lettera *a)*, è regolato mediante accordo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali. In difetto di accordo applicabile, il *referendum* è organizzato e controllato, in ogni sua fase di svolgimento e di scrutinio dei voti, da un comitato costituito da un membro designato da ciascuna organizzazione interessata alla proclamazione dello sciopero e da un uguale numero di membri designati dall'impresa, più un membro ulteriore con funzioni di presidente, designato a maggioranza dai rappresentanti sindacali e dell'impresa.

4. Le organizzazioni o associazioni sindacali che rappresentano una sola categoria professionale operante nei servizi del trasporto pubblico di cui all'articolo 1, comma 1, prive del requisito di cui al comma 1, lettera *a),* del presente articolo, possono procla-

mare uno sciopero aziendale solo attraverso la procedura di cui al comma 1, lettera *b),* del presente articolo.

Art. 3.

(Proclamazione dello sciopero a livello sovraziendale)

1. Ferma restando la disciplina generale dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, nei servizi del trasporto pubblico di cui all'articolo 1, comma 1, lo sciopero di una parte o della totalità del personale di una pluralità di aziende può essere proclamato:

a) da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, nella più recente elezione di rappresentanti sindacali, estese alla generalità dei lavoratori dipendenti delle imprese interessate dallo sciopero, tenutesi nel corso dei tre anni precedenti la proclamazione dello sciopero, abbia conseguito complessivamente più di metà dei voti espressi;

b) da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, pur non rispondendo al requisito di cui alla lettera *a)*, del presente comma abbia promosso tra i dipendenti delle aziende medesime un *referendum* preventivo avente come oggetto la proclamazione dello sciopero, a condizione che i voti favorevoli alla proclamazione dello stesso sciopero siano stati complessivamente superiore alla metà dei voti espressi;

2. Il *referendum* di cui al comma 1, lettera *b)*, è regolato mediante accordo tra le imprese del settore e le organizzazioni sindacali. In difetto di accordo applicabile, il *referendum* è organizzato e controllato, in ogni sua fase di svolgimento e di scrutinio dei voti, in ciascuna impresa, da un comitato costituito secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2. Ciascun comitato aziendale trasmette i risultati del *referendum* svolto nella propria azienda alla Commissione di

garanzia di cui al citato articolo 12 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la quale cura la raccolta e, entro sette giorni dalla data del completamento della stessa, comunica il risultato complessivo a tutte le organizzazioni sindacali e a tutte le imprese interessate.

3. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 1, lettera *a)*, laddove in una azienda operante nei servizi del trasporto pubblico di cui all'articolo 1, comma 1, si svolga una elezione di rappresentanti sindacali estesa alla generalità dei lavoratori dipendenti, l'azienda medesima, congiuntamente con le organizzazioni sindacali interessate, comunica il risultato alla Commissione di garanzia di cui al citato articolo 12 della legge n. 146 del 1990. Le contestazioni circa lo svolgimento o l'esito dell'elezione dei rappresentanti sono risolte provvisoriamente in prima istanza, su richiesta di qualsiasi parte interessata, dalla Commissione di conciliazione costituita presso la competente Direzione provinciale del lavoro.

Art. 4.

1. In caso di indizione di uno sciopero all'interno di un'impresa operante in uno dei servizi del trasporto pubblico di cui all'articolo 1, comma 1, svolto in regime di abbonamento, la durata dell'abbonamento medesimo è prorogata per un numero di giorni pari a quelli in cui si è verificata la riduzione della funzionalità del servizio in misura superiore al 50 per cento, per un durata complessiva superiore a quattro ore nel corso della giornata.

2. In caso di indizione di uno sciopero all'interno di un'impresa operante in uno dei servizi del trasporto pubblico di cui all'articolo 1, comma 1, sovvenzionata mediante contributi pubblici, i contributi medesimi sono ridotti in proporzione al periodo di sospensione del servizio o al periodo in cui la funzionalità del servizio medesimo ha su-

bito una riduzione superiore al 50 per cento. Qualora i contributi di cui al primo periodo siano già stati versati all'impresa, essi devono essere restituiti.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 1473

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI)
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI)
con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (BRUNETTA)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2009

Delega al Governo per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge conferisce delega al Governo affinché vengano adottati uno o più decreti legislativi attuativi diretti a realizzare, con riferimento a settori o attività che incidano sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione, un migliore e più effettivo contemperamento tra esercizio del diritto di sciopero e salvaguardia dei diritti della persona e della impresa costituzionalmente tutelati.

Obiettivo della delega è, dunque, quello di contribuire, sulla scorta delle migliori prassi internazionali, allo sviluppo di un libero e responsabile sistema di buone relazioni industriali e alla canalizzazione dello sciopero attraverso una chiara indicazione delle prerogative sindacali e più affidabili percorsi di prevenzione del conflitto (procedure di raffreddamento, conciliazione e arbitrato) anche in considerazione delle indicazioni contenute nell'accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 sottoscritto da Governo e parti sociali.

Per governare la conflittualità legata al funzionamento delle relazioni industriali e ai negoziati per i rinnovi, il citato accordo del 22 gennaio 2009 ipotizza, infatti, la definizione di specifiche intese o procedure per garantire l'effettività – attualmente alquanto debole – del periodo di cosiddetta «tregua sindacale». Sempre al fine di contenere la conflittualità, eventuali controversie nella applicazione delle regole stabilite saranno disciplinate dall'autonomia collettiva con strumenti di conciliazione e arbitrato. Con riferimento ai servizi pubblici locali è anche prevista la possibilità di determinare, per i contratti collettivi di secondo livello, «l'insieme dei sindacati, rappresentativi della maggioranza dei lavoratori, che possono proclamare gli scioperi al termine della tregua sindacale predefinita». Infine, l'accordo del 22 gennaio 2009 prevede che, salvo quanto già definito in specifici comparti produttivi, i successivi accordi di comparto o settore possano definire nuove regole in materia di rappresentanza delle parti valutando le diverse ipotesi che possono essere adottate con accordo, «ivi compresa la certificazione all'INPS dei dati di iscrizione sindacale».

L'evoluzione in chiave partecipativa del sistema di relazioni industriali rende, pertanto, opportuna una revisione della attuale disciplina delle prerogative sindacali in materia di esercizio del diritto di sciopero in funzione di prevenzione del conflitto e della libertà di circolazione delle persone che risulta essere uno dei profili di maggiore criticità e ineffettività della attuale regolamentazione.

Le relazioni annuali della «Commissione di garanzia dell'attuazione della legge» sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali segnalano, da tempo, una progressiva perdita di effettività delle regole della legge 12 giugno 1990, n. 146. Nella stessa direzione, le periodiche rilevazioni comparate della Fondazione europea di Dublino sui conflitti in Europa (si veda il rapporto *Development in industrial action 2003 – 2007,* Dublino, 2008) segnalano un abnorme ricorso al conflitto che, con particolare riferimento al settore dei trasporti, tanto incide, in Italia più che in altri Paesi, sul godimento dei diritti della persona e sulla efficienza del sistema produttivo in generale.

Il dato della scarsa effettività della attuale regolamentazione del diritto di sciopero è tuttavia ben noto anche ai cittadini che si imbattono oramai in modo sistematico, soprattutto nel settore dei trasporti, in episodi eclatanti di scioperi selvaggi e senza il rispetto

delle regole minime (preavviso, durata, procedure, prestazioni indispensabili), dove il disagio recato alla collettività e agli utenti dei servizi pubblici rappresenta la cassa di risonanza per strategie rivendicative condotte al di fuori di una fisiologica dialettica sindacale. Lo stesso sciopero, del resto, ha assunto nel nostro Paese sempre meno finalità rivendicative nei confronti della controparte datoriale per assumere invece, in un numero consistente di casi e con modalità abnormi che danneggiano i diritti di terzi costituzionalmente tutelati, la finalità di rivendicare spazi di rappresentatività in concorrenza con altre sigle sindacali.

Anche al fine di aggirare la frammentazione sindacale e la microconflittualità nei trasporti, il legislatore ha già apportato, sulla scia degli spunti programmatici contenuti nel «Patto dei trasporti» del 1998 (Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'integrazione europea del sistema dei trasporti), attraverso la novella alla legge n. 146 del 1990 con la legge 11 aprile 2000, n. 83, alcune parziali modifiche all'originario impianto legislativo, alla luce anche delle esperienze applicative maturate nel corso dei primi dieci anni di vigenza della legge.

Queste modifiche, come si è avuto modo di evidenziare nel Libro Bianco del 2001: *La politica europea dei trasporti fino al 2010*, non sembrano tuttavia essere state adeguatamente valorizzate dalle parti sociali né pare abbia raggiunto gli obiettivi indicati dal legislatore.

Il riferimento va, ad esempio, ad istituti quali le procedure di raffreddamento e conciliazione le quali attualmente, nei fatti per le modalità in cui sono regolamentate, non rispondono allo scopo di deflazionare il conflitto e di scongiurare il conseguente ricorso allo sciopero. Esse si concretizzano in un inutile lasso temporale da far obbligatoriamente decorrere, cui le parti si sottopongono sapendo già che non produrrà l'effetto di arrivare ad una costruttiva conciliazione della controversia. Altro profilo di criticità appare essere il principio di intervallo o rarefazione soggettiva ed oggettiva tra proclamazione ed azione o tra azioni di sciopero non dettagliatamente normato dal legislatore del 2000. Così pure l'assenza di attenzione della legge verso il concetto di servizio strumentale alla erogazione del servizio principale e la conseguente mancata previsione di ogni misura volta ad arginare fenomeni di sciopero di segmenti di servizi, quali i controllori di volo nel trasporto aereo, costituiscono altri elementi di perdita di effettività dell'attuale disciplina. Non ultimo, il ruolo della Commissione di garanzia alla quale la legge non attribuisce compiutamente poteri di effettiva conciliazione e mediazione dei conflitti. L'apparato sanzionatorio, poi, appare inadeguato sotto il profilo dell'entità (e delle modalità di applicazione) delle sanzioni pecuniarie/amministrative da irrogare, nonché lacunoso nella parte in cui non prevede la esplicita riconduzione all'interno del modello legislativo dei fenomeni di scioperi cosiddetti «selvaggi» indetti e proclamati da coalizioni spontanee di lavoratori in totale spregio delle norme di legge e accordo collettivo.

La via da percorrere appare, dunque, quella di ridare piena effettività alla legge che regolamenta l'esercizio del diritto di sciopero, pur nella consapevolezza che questo obiettivo non sarà perseguibile in via meramente legislativa, in mancanza cioè di una revisione complessiva del sistema di relazioni industriali che passi anche attraverso un ripensamento delle relazioni sindacali e di lavoro e una semplificazione della struttura contrattuale, come previsto ora nell'accordo del 22 gennaio 2009, al fine di individuare più netti e chiari rapporti tra livello nazionale e livello aziendale e depotenziare le cause che ingenerano il conflitto.

In questa prospettiva, il disegno di legge delega riconduce le prerogative sindacali in materia di diritto di sciopero nel settore dei trasporti e in funzione della libertà di circolazione dei cittadini, nell'ambito del funzio-

namento complessivo del sistema di relazioni industriali superando così l'obiettivo, importante ma in sé non esaustivo, del mero contemperamento tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente tutelati. È così prevista la necessaria introduzione, in via preferenziale negli accordi e nei codici di autoregolamentazione o, in mancanza, nelle regolamentazioni provvisorie sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero, degli elementi di seguito indicati:

– proclamazione dello sciopero da parte di organizzazioni sindacali complessivamente dotate di un determinato grado di rappresentatività e dell'istituto della dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero da parte del singolo lavoratore, almeno con riferimento a servizi o attività di particolare rilevanza nell'ambito dei trasporti;

– ricorso all'istituto dello sciopero virtuale, inteso come manifestazione di protesta con garanzia dello svolgimento della prestazione lavorativa, istituto che potrà essere reso obbligatorio per determinate categorie professionali che erogano servizi strumentali o complementari nell'ambito del settore dei trasporti;

– adeguate procedure per un congruo anticipo della revoca dello sciopero al fine di eliminare i danni causati dal cosiddetto «effetto annuncio»;

– una più efficiente disciplina delle procedure di raffreddamento e conciliazione attenta alle specificità dei singoli settori;

– una disciplina del fermo dei servizi di autotrasporto con specifico riferimento alle prestazioni essenziali da garantire e la durata massima della astensione;

– attribuzione di specifiche competenze e funzioni di natura arbitrale e conciliativa, anche obbligatorie, alla Commissione per le relazioni di lavoro che assorbe le funzioni della attuale Commissione di garanzia;

– potenziamento del coinvolgimento delle associazioni degli utenti e della corretta informazione all'utenza dei servizi essenziali anche attraverso le televisioni e gli organi di stampa.

Al fine di contribuire a migliorare il funzionamento e l'effettività del sistema di relazioni industriali, nonché di prevenire le forme esasperate di conflitto sulle tematiche del lavoro, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge di regolamentazione del diritto di sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali assume una nuova denominazione: «Commissione per le relazioni di lavoro» con il compito, oltre a quanto già previsto dalla attuale legislazione, di verificare l'incidenza e l'effettivo grado di partecipazione agli scioperi anche al fine di fornire al Governo, alle parti sociali e agli utenti dei servizi pubblici essenziali, un periodico monitoraggio sull'andamento dei conflitti, sul loro reale impatto sui servizi essenziali e, in questa prospettiva, sulla rappresentatività degli attori sociali, tale da garantire trasparenza e simmetria informativa nelle relazioni industriali.

L'istituzione della Commissione per le relazioni di lavoro andrà peraltro ad assorbire l'attuale Commissione di garanzia in modo da consentire, anche attraverso accorgimenti tecnici volti a garantire certezza del diritto e delle relative sanzioni, un più penetrante raccordo tra funzionamento del sistema di relazioni industriali e regolamentazione del diritto di sciopero, affidando alla Commissione, là dove necessario, anche poteri di arbitrato e di conciliazione e di verifica della volontà dei singoli lavoratori, mediante il ricorso all'istituto del referendum preventivo, nell'ambito delle controversie collettive di lavoro.

La Commissione per le relazioni di lavoro rimarrà una autorità indipendente e sarà composta da un numero massimo di cinque membri scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti di relazioni industriali e nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

Per l'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione per le relazioni di lavoro potrà avvalersi, oltre che del personale oggi in capo alla Commissione di garanzia della attuazione della legge di regolamentazione del diritto di sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, anche delle strutture centrali e periferiche del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Coerentemente con gli obiettivi della presente legge, il Governo è altresì delegato ad apportare all'ordinamento vigente ogni ulteriore modifica e integrazione, nonché a rivedere e aggiornare il regime sanzionatorio, nel caso di violazione delle regole sul conflitto da parte dei promotori del conflitto, delle aziende che tengono comportamenti sleali e dei singoli lavoratori con specifico riferimento al fenomeno degli scioperi spontanei.

L'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge può tener conto di eventuali avvisi comuni resi al Governo da parte delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge delega, relativo alla regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro e al buon funzionamento del sistema di relazioni industriali nel settore dei trasporti, non comporta alcun nuovo onere per la finanza pubblica.

Al contrario, la previsione della riduzione del numero dei componenti la Commissione per le relazioni di lavoro da 9 a 5 comporta una riduzione di spesa con riferimento ai compensi da corrispondere ai medesimi (da euro 1.050.000 a euro 588.000 con un risparmio di euro 462.000). Il risparmio di spesa verrà utilizzato per rendere più efficace l'assolvimento dei propri compiti da parte della Commissione, fermo restando che la possibilità di avvalersi delle strutture del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali non comporta alcun costo, essendo espressamente previsto che ciò dovrà avvenire nell'ambito delle attuali competenze istituzionali di dette strutture.

Nessun aggravio di spesa deriva, altresì, dalla previsione di una dotazione organica ove sono inquadrati, su opzione, i comandati alla data del 27 febbraio 2009 (data di approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri) e per l'attribuzione agli stessi del trattamento del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Infatti, i suddetti comandati sono 17 di cui 2 appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri (1 di area C e 1 di area B) e i restanti 15 (6 di area C, 8 di area B e 1 di area A) appartenenti ai ruoli di alcuni Ministeri. Conseguentemente, il contingente massimo di personale comandato o fuori ruolo di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990 n.146, e successive modificazioni viene ridotto a 17 unità.

Pertanto, fermo restando che non sussiste alcun aggravio di costi per il personale già appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il restante personale vi è un risparmio di spesa in quanto il trattamento economico fondamentale attribuito ai dipendenti del comparto Ministeri è superiore a quello del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri come risulta dalle tabelle B del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri, biennio economico 2008-2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 2009 e del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, biennio economico 2004-2005, del 13 aprile 2006 (le indennità ed il trattamento accessorio spettante ai dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri sono già riconosciuti a tutto il personale comandato presso la Commissione dall'articolo 12 della legge n. 146 del 1990).

Va infine rilevato che è stato espressamente precisato che dall'emanazione del testo unico di cui all'articolo 5, comma 2, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Revisione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, in settori o attività che incidano sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione)

1. Al fine di favorire il funzionamento di un libero e responsabile sistema di buone relazioni industriali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentite le parti sociali, uno o più decreti legislativi diretti a realizzare un migliore e più effettivo contemperamento tra esercizio del diritto di sciopero e il diritto alla mobilità e alla libera circolazione delle persone.

2. La delega di cui al comma 1 deve uniformarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi che valgono altresì come princìpi ispiratori per gli accordi e i codici di autoregolamentazione, ovvero nelle regolamentazioni provvisorie sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero nei settori o nelle attività che incidano sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione:

a) previsione della necessità di proclamazione dello sciopero da parte di organizzazioni sindacali complessivamente dotate, a livello di settore, di un grado di rappresentatività superiore al cinquanta per cento. Per le organizzazioni sindacali che non superano la soglia del cinquanta per cento, previsione dell'istituto del *referendum* preventivo obbligatorio tra i lavoratori dei settori o delle aziende interessate dallo sciopero, a condizione che le organizzazioni sindacali che indicono il *referendum* siano complessivamente dotate, a livello di settore, di un grado di rappresentatività superiore al venti per

cento. In quest'ultimo caso la legittimità dello sciopero è condizionata al voto favorevole del trenta per cento dei lavoratori interessati dallo sciopero;

b) previsione per via contrattuale o, in assenza di accordo o contratto collettivo, nelle regolamentazioni provvisorie della dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero stesso da parte del singolo lavoratore almeno con riferimento a servizi o attività di particolare rilevanza;

c) previsione per via contrattuale dell'istituto dello sciopero virtuale, inteso come manifestazione di protesta con garanzia dello svolgimento della prestazione lavorativa, che può essere reso obbligatorio per determinate categorie professionali le quali, per le peculiarità della prestazione lavorativa e delle specifiche mansioni, determinino o possano determinare, in caso di astensione dal lavoro, la concreta impossibilità di erogare il servizio principale ed essenziale;

d) predisposizione di adeguate procedure per un congruo anticipo della revoca dello sciopero al fine di prevenire i pregiudizi causati dalla diffusione della notizia dello sciopero e di una più efficiente disciplina delle procedure di raffreddamento e conciliazione in ragione della specificità dei singoli settori oggetto della presente delega;

e) semplificazione delle regole relative agli intervalli minimi tra una proclamazione e la successiva anche in funzione del grado di rappresentatività dei soggetti proclamanti, nonché di una revisione delle regole sulla concomitanza di scioperi che incidano sullo stesso bacino di utenza;

f) disciplina del fermo dei servizi di autotrasporto con specifico riferimento alle prestazioni essenziali da garantire e alla durata massima della astensione;

g) attribuzione di specifiche competenze e funzioni di natura arbitrale e conciliativa, anche obbligatorie per i conflitti collettivi, alla Commissione per le relazioni di lavoro, di seguito denominata «Commissione», di cui all'articolo 3, la quale può avvalersi, a

questo specifico fine e ferma restando l'esclusione di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di strutture e personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nell'ambito delle loro competenze istituzionali;

h) migliore e più effettivo raccordo e scambio di informazioni tra la Commissione e le autorità amministrative competenti per l'adozione della ordinanza di precettazione;

i) potenziamento del coinvolgimento delle associazioni degli utenti e della corretta informazione all'utenza dei servizi essenziali anche attraverso gli strumenti e gli organi di comunicazione di massa;

l) divieto di forme di protesta o astensione dal lavoro in qualunque attività o settore produttivo che, per la durata o le modalità di attuazione, possono essere lesive del diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione.

3. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le parti sociali.

4. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per l'esercizio della delega o per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fis-

sati dal presente articolo, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Art. 2.

(Revisione e potenziamento del sistema sanzionatorio di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le medesime modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1, uno o più decreti legislativi diretti a rivedere e aggiornare il regime sanzionatorio, per tutti i servizi pubblici essenziali, nel caso di violazione delle regole sul conflitto da parte dei promotori del conflitto, delle aziende che tengono comportamenti sleali e dei singoli lavoratori con specifico riferimento al fenomeno degli scioperi spontanei, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) aggiornamento e rivalutazione della entità economica delle sanzioni nei confronti delle imprese o amministrazioni che erogano i servizi e delle organizzazioni sindacali proclamanti, in considerazione della gravità della violazione e della eventuale recidiva, della violazione dell'invito della Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* e *h)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nonché della gravità degli effetti dello sciopero irregolare o spontaneo sul servizio pubblico;

b) previsione di illeciti amministrativi con riferimento alle condotte dei lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle norme di legge o di accordo o contratto collettivo, in alternativa alle condotte sanzionate disciplinarmente di cui all'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, da sanzionare, con riguardo alla gravità della infrazione, alle motivazioni e alle modalità della astensione,

con il pagamento di una somma di denaro da un minimo di 500 euro a un massimo di 5.000 euro;

c) estensione delle sanzioni previste dalla legge n. 146 del 1990 alle violazioni di cui al all'articolo 1, comma 1, lettera *l)*, della presente legge, anche se realizzate da soggetti che operano in settori diversi dai servizi pubblici essenziali;

d) affidamento alla Commissione della competenza ad irrogare le sanzioni di cui alle lettere *a), b)* e *c);*

e) riscossione mediante ruolo delle sanzioni pecuniarie amministrative.

Art. 3.

(Commissione per le relazioni di lavoro)

1. La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge di regolamentazione del diritto di sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, è denominata: «Commissione per le relazioni di lavoro».

2. Al fine di contribuire a migliorare il funzionamento e l'effettività del sistema di relazioni industriali e prevenire le forme esasperate di conflitto sulle tematiche del lavoro, la Commissione ha il compito, oltre a quanto già previsto dalla attuale legislazione e in funzione delle modifiche che si renderanno necessarie per l'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2, di verificare l'incidenza e l'effettivo grado di partecipazione agli scioperi nei servizi pubblici essenziali anche al fine di fornire al Governo, alle parti sociali e agli utenti dei servizi un periodico monitoraggio sull'andamento dei conflitti, sul loro reale impatto sui servizi essenziali e, in questa prospettiva, sulla rappresentatività degli attori sociali tale da garantire trasparenza e simmetria informativa nelle relazioni industriali.

3. Nel valutare il grado di rappresentatività dei soggetti proclamanti, anche ai fini di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 2, la Commissione utilizza, là dove presenti, indici e criteri elaborati dalle parti sociali ivi compresa la certificazione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) dei dati di iscrizione sindacale. Nel settore pubblico resta ferma la disciplina vigente in materia di rappresentatività sindacale.

4. La Commissione è composta da un numero massimo di cinque membri scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti di relazioni industriali, nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Commissione si avvale, oltre che dei soggetti previsti dall'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, delle strutture centrali e periferiche del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nell'ambito dei loro compiti istituzionali. Per il funzionamento della Commissione è istituita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, una dotazione organica della Commissione di 17 unità di personale, di cui 7 di area C, 9 di area B e 1 di area A, con attribuzione del trattamento giuridico ed economico previsto per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. Conseguentemente, il contingente massimo di personale comandato o fuori ruolo di cui al citato articolo 12 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, è ridotto a 17 unità. In detta dotazione organica è inquadrato il personale di area non dirigenziale, in comando presso la Commissione di cui al citato articolo 12 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, alla data del 27 febbraio 2009, che opta per il trasferimento nei ruoli della Commissione, con corrispondente riduzione della dotazione organica delle amministrazioni di provenienza.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di scadenza del mandato dei commissari della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge, di cui al più volte citato articolo 12 della legge n. 146 del 1990, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Comunicazione della proclamazione di sciopero)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere data alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, nonché alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12.».

Art. 5.

(Disposizione finale)

1. Nell'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2, il Governo può tenere conto, nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge, degli eventuali avvisi comuni resi al Governo da parte delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Coerentemente agli obiettivi e ai criteri di delega di cui alla presente legge, il Governo è altresì delegato ad apportare all'ordinamento vigente ogni ulteriore modifica e integrazione, con la possibilità di redigere, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le medesime modalità previste dai commi 3, 4 e 5

dell'articolo 1, un testo unico delle disposizioni in materia di diritto di sciopero. Dall'emanazione del testo unico non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ultimi dossier del Servizio Studi

164	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1781 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2009
165	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1835 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n.134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010” Edizione provvisoria
166	Dossier	Atto del Governo n. 118 Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore" - Note e osservazioni
167	Dossier	Atto del Governo n. 134 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali"
168	Testo a fronte	Atto del Governo n. 131 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)"
169	Dossier	Atto del Governo n. 142 Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici"
170	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1790-A Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). *Il testo della Commissione bilancio*
171	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1850 "Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia"
172	Testo a fronte	A.G. n. 145 "Schema di decreto legislativo recante: attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate"
173	Testo a fronte	Atto del Governo n. 146 Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it